



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA  
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/IV**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA  
Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# Codificazione e cultura giuridica nel pensiero di Paolo Ungari

di Massimo Nardoza

## 1. Verificare e disimparare

Quando Paolo Ungari scrisse il libro su *L'età del codice civile*<sup>1</sup> la discussione sul metodo e il contenuto della storia del diritto non aveva ancora assunto i termini e le dimensioni che, di lì a non molto, conseguì.

In questo ambito la riflessione assumeva un risalto particolare<sup>2</sup>. La critica di Ungari si indirizzava verso la storiografia degli ultimi decenni dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, in ragione dei suoi esiti e dell'atteggiamento degli storici del diritto di fronte alla codificazione. Ungari stendeva l'inventario di ciò che era necessario "disimparare": non certo l'importante contributo tecnico portato nell'arco di più di un secolo ai conseguimenti della storiografia giuridica, ma lo specialismo privo di spessore civile che portava necessariamente con sé l'incapacità di apprezzare, in nome del "fattore" nazionale, la pluralità degli apporti storici e culturali, e privo anzi di prospettiva storica dovuti alla generalizzazione arbitraria di elementi locali,

<sup>1</sup> P. Ungari, *L'età del codice civile. Lotte per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli 1967.

<sup>2</sup> La ricostruzione delle vicende e dell'esperienza della nostra scienza giuridica, a far data dal varo del codice civile del 1865 fino a quello del 1942 e anche oltre, per molto tempo ha rappresentato per gli storici del diritto un compito professionale secondario e di suppelzina disciplinare: v. A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960; G. D'Amelio, *Pasquale Stanislao Mancini e l'unificazione legislativa nel 1860-1861*, in «Annali di Storia del diritto», 5-6 (1961-1962), pp. 159 sgg.; F. Santoro-Passarelli, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, Milano 1968, II, pp. 1031 sgg.; G. Astuti, *Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza nei codici degli stati italiani successori*, in «Annali di Storia del diritto», 14/17 (1970-73), pp. 1 sgg.; G. Astuti, *La codificazione del diritto civile*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, II, Firenze 1977, pp. 847 sgg. Gli storici del diritto, infatti, hanno mostrato preferenza per lo studio dei problemi giuridici riguardanti il trapasso dal mondo antico a quello medioevale, nonché per il tema della rinnovata utilizzazione del diritto giustiniano in Occidente, a far data dal secolo XI. Solo negli ultimi decenni del Novecento, l'attenzione in Italia per la storia della cultura giuridica moderna si è rinnovata intensamente (vedi le considerazioni critiche di R. Ajello, *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medioevale e moderna*, Napoli 2002).

come era accaduto, ad esempio, per molti studi sugli istituti del diritto commerciale e sugli influssi del capitalismo moderno<sup>3</sup>.

L'interesse per la storia delle codificazioni, per gli assetti giuridici privati e costituzionali, era presente in Ungari insieme a quello per le idee politiche, sociali e morali sottostanti i movimenti codificatori. I saggi su Alfredo Rocco<sup>4</sup> e il lavoro che dedicò all'età del codice civile videro la luce negli anni '60 del Novecento e, per vari aspetti, rivelano i contorni di una vicenda intellettuale che richiede di essere definita unitariamente. La maturità delle conoscenze di storia del diritto moderno e contemporaneo, che questi due libri dimostrano, rappresenta come le due direzioni di ricerca si fossero determinate insieme, a caratterizzare fin dall'inizio una tendenza, destinata a rimanere fondamentale, della sua storiografia. Per comprendere la provenienza di questa capacità di unire in una visione d'insieme la storia politica, sociale, economica e quella del pensiero giuridico, occorrerà guardare non solo all'ambiente romano della Sapienza e a maestri come Tullio Ascarelli<sup>5</sup>, che variamente influirono su Ungari, ma a quanto di vivo e di essenziale la cultura italiana, da una parte, quella tedesca e, soprattutto francese, da un'altra, avevano apportato e, via via, venivano apportando nei campi della storiografia e della politica.

Ungari – come altri in quegli anni – non poteva non interrogarsi sul significato della storia, sulle sue responsabilità e sul suo futuro. La storiografia era stata fra le scienze più coinvolte nei conflitti politici. Qui per Ungari l'analisi dell'esperienza giuridica moderna avrebbe potuto produrre i suoi frutti migliori. Oltre che a comporre quadri più intellegibili nella loro generalità, Ungari intendeva conoscere quelle individualità nazionali che avevano segnato il volto del mondo giuridico moderno, ma i cui caratteri erano stati arbitrariamente presupposti e impiegati come criterio esplicativo anziché essere fatti oggetto di indagine storica.

## 2. «Teoria» e «storia» del Codice

La formazione intellettuale di Ungari è connessa alle vicende della maggiore storiografia crociana. Non a caso, nel primo Novecento, le adesioni alle tesi dell'idealismo si verificarono tra gli studiosi della storia del diritto italia-

<sup>3</sup> Cfr. A. Giardina, *Analogia, continuità e l'economia dell'Italia antica*, introduzione alla riedizione di G. Salvioli, *Il capitalismo antico*, Roma-Bari 1995.

<sup>4</sup> P. Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963.

<sup>5</sup> Ungari conseguì nell'anno 1957, sotto la guida di Tullio Ascarelli, la laurea con lode e dignità di stampa. La monografia su Rocco è dedicata «alla memoria del maestro amato e pianto» (*ibidem*, p. 7). Su Ungari v. *Ricordo di Paolo Ungari* (Quaderni dell'Istituto di Studi storico-politici della Luiss-Guido Carli, 6), Roma 2000; F. Sofia, *Introduzione a P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna 2002 (rist. 2<sup>a</sup> ed. del 1974), pp. 7 sgg.; M. Nardoza, *Ungari Paolo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, II, pp. 1999-2000; M. Nardoza, *Codificazione civile e cultura giuridica in Italia. Appunti per una ricerca*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna» <[www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu)>, 2 (2012), paper 13, pp. 22 sgg.

no di formazione diversa dalla romanistica: Francesco Calasso aderì all'idealismo di prima mano crociana; Bruno Paradisi ne filtrò i contenuti, fino alle ultime manifestazioni dell'attualismo gentiliano; Giovanni Cassandro fu un allievo diretto di Croce<sup>6</sup>. Occorre tenerlo presente evidenziandosi, inoltre, la originalità con cui Ungari assimilò quella esperienza complessiva, storica e teorica, unendo in sé, con tanto vigore, la passione della ricerca archivistica a quella delle dottrine giuridiche, mentre trascorre le sue prime esperienze di ricercatore, a Napoli, all'Istituto Croce e a Roma, all'Istituto Sturzo.

Se guardiamo le citazioni crociane che ricorrono nelle pagine di Ungari<sup>7</sup>, appare significativo come egli avvertisse la necessità di rinviare a *La storia come pensiero e come azione*<sup>8</sup>, che per la sua formazione si rivela di grande importanza, e al quale tornò a riferirsi anche in seguito<sup>9</sup>. La ricerca è sempre e innanzitutto organo del presente, del suo interesse e della sua produttività. L'oggetto reale dell'indagine non è il passato, ma quel che si presenta ancora di esso.

La lezione di metodo Ungari la ricevette e acquisì anche per altre vie. In primo luogo appare fortemente segnata dal magistero di Gioele Solari, che a lui, come a molti altri<sup>10</sup>, fornì in quegli anni motivi seri di orientamento e di indirizzo. Non solo è invece difficile stabilire fino a che punto s'interessasse della storiografia romanistica<sup>11</sup>, ma ancora più arduo è capire quale influenza

<sup>6</sup> Per questi aspetti v. E. Cortese, *Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni d'esperienza giuridica in Italia*, Milano 1981, pp. 787 sgg., in particolare pp. 800 sgg.; M. Cardinale, *La storia del diritto tra positivismo e idealismo: dai prodromi gentiliani della polemica "Bonfante Croce" al metodo storiografico di Francesco Calasso*, in «Apollinaris», 59 (1986), pp. 279 sgg. È interessante notare in F. Calasso, *Pensieri sul problema della "continuità" con particolare riguardo alla storiografia giuridica italiana*, in *X Congresso internazionale di Scienze Storiche* (Roma 4-11 settembre 1955), VI, Firenze 1955, p. 531, come lo studioso finisse per osservare che, per molti degli storici del diritto italiano, «il problema metodologico fondamentale della concezione stessa di una storia del diritto italiano indugia senz'ombra di critica sopra posizioni che il pensiero moderno, di là e di sopra da ogni credo filosofico, non sente più o sente assai meno, notevolmente arretrata nei confronti di ogni altra branca della storiografia». Analoghe riflessioni in F. Calasso, *Metodo e poesia (conversazioni con Francesco Carnelutti)*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», ser. III, 6 (1952), p. 389; v. anche una delle ultime lezioni del corso tenuto all'Università di Roma nell'a.a. 1964-1965 trascritta ed annotata da S. Caprioli, *Satura lanx 34. Francesco Calasso, Frammento di una lezione (1964)*, in «Panta rei». *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma 2004, pp. 323 sgg. Le nuove proposte di Calasso avevano trovato già nel 1946 entusiastica adesione da parte di B. Paradisi, *Gli studi di storia del diritto italiano nell'ultimo cinquantennio (1895-1945), Idee direttrici e svolgimenti essenziali*, in «Studi Senesi», 60 (1946-47), pp. 710 sgg. (ri pubbl. con poche modifiche, anche nel titolo, in B. Paradisi, *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1977, pp. 105 sgg.). Si veda però G. Cassandro, *Metodologia storica e storia giuridica*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari», 9 (1948), pp. 115 sgg.

<sup>7</sup> Ungari, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo* cit., pp. 22 e 117.

<sup>8</sup> B. Croce, *La storia come pensiero e come azione* (1938), edizione nazionale, a cura di B. Conforti, Napoli 2002.

<sup>9</sup> P. Ungari, *Il diritto di famiglia in Italia dalle Costituzioni «giacobine» al Codice civile del 1942*, Bologna 1970, p. 188. Per ulteriori riferimenti a opere crociane, *ibidem*, pp. 84 e 203.

<sup>10</sup> Si veda, ad esempio, l'impiego fruttuoso da parte di R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, pp. 264 sgg. e G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 25, 489 e 529.

<sup>11</sup> Alcuni cenni in F. Sofia, *Introduzione a Ungari, Storia* cit., pp. 14 sg.

avesse su di lui la scuola storica tedesca: la storiografia giuridica e non, in generale, la cultura, perché sull'influenza di quest'ultima si tratterebbe soltanto di conoscere, nello specifico, le caratteristiche di approfondimento. Al riguardo, infatti, i suoi scritti non lasciano trasparire interessi analoghi, o simili, a quelli che possono intuirsi per l'opera di Francesco Calasso o di Bruno Paradisi. Le ricerche condotte in materia di diritto di famiglia<sup>12</sup> e di diritto commerciale<sup>13</sup>, lo avevano certo messo in contatto con istituti giuridici e quindi anche, necessariamente, con giuristi legati all'impostazione romanistica e, in primo luogo, pandettistica. Ma non per questo venne meno la diffidenza con la quale probabilmente si avvicinò a quegli studi e a quegli studiosi, in ragione della constatazione dell'astrattezza intrinseca al loro metodo. Non è improbabile che di questa storiografia Ungari si disinteressasse, leggendola soltanto ove fosse necessario e il suo lavoro lo richiedesse. Sta di fatto che, quando dovette compiere il suo viaggio di studio e di perfezionamento, egli scelse la «*École pratique des hautes études*» della Sorbona di Parigi.

Se il debito con la cultura e con la storiografia tedesca è tale che deve essere ipotizzato in termini generali, più facile appare individuare quello che Ungari assunse con la storiografia francese. In questo ambito, sovrastato dalla figura di Raymond Aron, può essere evidenziata la notevole precocità del riferimento a una determinata storiografia che, forse più di altri modelli, avrebbe in seguito contraddistinto alcuni profili, e anche alcuni temi, della sua ricerca. Attraverso la riflessione di Aron e il dibattito conseguente<sup>14</sup>, il tema del partito politico appariva una novità significativa, non più in quanto luogo dell'attività politica, ma quale struttura organizzativa tendenzialmente di massa, cioè quale tramite di partecipazione di ogni singolo alla vita sociale. Si poteva cogliere qui, un punto di passaggio dall'uomo medievale, membro di una collettività religiosa e civile – inserito in modo completo, anche psicologicamente, nella società – all'individuo. Anche in Ungari il partito veniva studiato come struttura codificata in statuti<sup>15</sup>, formazione sociale e aggregato di volontà agente in un contesto determinato di forze e sull'orizzonte delle ideologie<sup>16</sup>.

Il rapporto con la storiografia francese fu inoltre importante nell'impostazione della sua indagine sulla codificazione e influì nella concezione del

<sup>12</sup> Ungari, *Il diritto di famiglia in Italia* cit.

<sup>13</sup> P. Ungari, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma 1974.

<sup>14</sup> Cfr. i contributi raccolti nel volume *Pensare la politica. Saggi su Raymond Aron*, a cura di A. Campi, Roma 2005.

<sup>15</sup> P. Ungari, *Il diritto dei partiti*, in «Nord e Sud», dicembre 1969, pp. 15 sgg.

<sup>16</sup> G. Negri, P. Ungari, *La vita dei partiti*, in *Elezioni e comportamento politico in Italia*, a cura di A. Spreafico, J. La Palombara, Milano 1962, pp. 137 sgg. (v. in particolare il § 2, *Metodologia storiografica e storia dei partiti politici*); P. Ungari, *L'idea del partito moderno nella politica e nella sociologia di Luigi Sturzo*, in «Rivista di sociologia», 1 (1963), pp. 33 sgg.; P. Ungari, *Il partito nel pensiero di Sturzo*, in *Il partito popolare: validità di una esperienza*, Milano 1969. Questo filone di ricerca di Ungari influenzerà studiosi allora esordienti come M.R. Di Simone, *Precedenti istituzionali dell'organizzazione politica dei cattolici italiani (Dall'opera dei Congressi al Partito Popolare Italiano)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 48 (1975), pp. 91 sgg.

senso della storicità del diritto. Ungari non condivideva l'assunto che si sarebbe voluto imporre al giurista di evitare ogni effusione politica, morale, premonitrice, laddove anche dalla lettura di un libro così importante come *L'idea individuale e l'idea sociale nel diritto privato* di Solari<sup>17</sup> gli derivò la consapevolezza della crisi del diritto, che si esprime anche nelle opere sue più tarde<sup>18</sup>. Il riferimento non va tanto al contributo che egli dette alla ricostruzione delle vicende del socialismo giuridico<sup>19</sup>, un contributo che, a leggerlo con attenzione, sembra riflettere delle vane aspirazioni socialiste dei giuristi – in un mondo lacerato e sconvolto – l'amara coscienza della crisi e, forse, della decadenza dell'età del codice civile. Il riferimento va agli stessi scritti sulla codificazione civile: dalla monografia del 1967, così attenta nel sottolineare le contraddizioni dei dibattiti risorgimentali, ma pur così decisa nel rifiuto dell'estrinseco irrigidimento concettuale, alla monografia dedicata al diritto di famiglia, ricca anch'essa di osservazioni e di analisi puntualissime e pure altrettanto fortemente posseduta dall'impulso della crisi del diritto. Nella formazione del suo pensiero la lettura di quel libro di Solari, al quale sempre ritornò nei momenti culminanti del suo lavoro, costituì un evento di importanza centrale.

La coscienza storica della codificazione diventa tratto caratteristico, allorché Ungari si rende conto che la sua formazione avviene nella lotta, nello scontro che decide del proprio avvento, dandole forma e ponendo il problema della relazione con l'unità delle fonti di produzione del diritto. La storia rappresenta così la ragione della codificazione, il suo concetto, il principio intorno al quale essa si identifica e a cui non contraddice affatto lo stato di lotta che ha caratterizzato una parte importante della sua vicenda.

Solari aveva fatto, tuttavia, qualcosa di più che sovvertire una tendenza storiografica. Lo spostamento dello sguardo dalla storia delle categorie giuridiche a quella delle strutture che la sorreggono aveva comportato, infatti, la trasformazione di una storia esterna in una sorta di dispositivo culturale. Questo dispositivo era rivolto non solo all'interpretazione del passato, ma anche a quella del presente. La codificazione per Solari era il luogo di una continuità che si era alterata solo lentamente e che costituiva, nel presente, l'archeologia dell'identità giuridica europea. L'effetto più rilevante di questo dispositivo culturale era stata la riscrittura della filosofia giuridica occidentale a partire non più da un centro, ma dalla molteplicità dei suoi poli di irradiazione, lungo l'asse dei movimenti codificatori, dei progetti come degli

<sup>17</sup> G. Solari, *L'idea individuale e l'idea sociale nel diritto privato. Parte I. L'idea individuale*, Torino 1911 (ma il libro ebbe un'effettiva circolazione nella ristampa inalterata dal titolo *Filosofia del diritto privato. I. Individualismo e diritto privato*, Torino 1939. La parte II, completata nel 1915, apparve in G. Solari, *Filosofia del diritto privato. II. Storicismo e diritto privato*, Torino 1940. La prima parte è una storia dell'illuminismo giuridico; la seconda, uno studio dello storicismo giuridico, con particolare riferimento alla scuola storica e al suo fondatore, Savigny).

<sup>18</sup> P. Ungari, *Per la storia dell'idea di codice*, in «Quaderni fiorentini», 1 (1972), pp. 207 sgg.

<sup>19</sup> P. Ungari, *In memoria del socialismo giuridico*, I. *Le "scuole del diritto privato sociale"*, in «Politica del diritto» 1 (1970), pp. 241 sgg., II. *Crisi e tramonto del movimento*, *ibidem*, pp. 387 sgg.



assetti definitivi. Solari era così riuscito a disegnare le linee di sviluppo delle codificazioni, definendone la traiettoria culturale.

Approfondendo il nesso tra cultura e codificazione Solari attribuiva al primo termine una connotazione più ampia e più complessa di quella tradizionalmente conferitagli dalla storiografia filosofico-giuridica. La cultura ingloba, infatti, la tecnica, le forme di organizzazione economica, i modi di vivere e di trasformare gli ambienti, non solo quelli di pensare e di diffondere le idee. Da questo punto di vista la codificazione non era per lui un presupposto capace di unificare la varietà delle culture giuridiche; era essa un prodotto, un effetto derivato dal dispositivo che stava al centro della sua analisi. Nell'esperienza codificatoria Solari non confrontava, infatti, delle unità, ma individuava piuttosto un sistema di interdipendenze tra aree culturali differenziate e tuttavia attraversate da un unico comune denominatore. Al centro della sua analisi c'è il tema della diffusione dei modelli codificatori. Solari specificava le aree culturali, le sue frontiere, gli elementi presi in prestito e quelli rifiutati. L'analisi delle varie codificazioni non avveniva sulla base di tipologie, cioè come confronto di aree culturali la cui identità fosse fissata in rapporto a un quadro analitico e a specifici obiettivi di indagine. Era un'analisi – se così si può definirla – realizzata sulla scala della intensità, in termini di diffusione, piuttosto che in termini di mera individuazione dei fenomeni storici<sup>20</sup>.

Il tema dell'analisi dell'idea di codice in Ungari coinvolge tanto l'individuazione e la discussione delle sue matrici filosofiche e delle sue conclusioni speculative, quanto il suo disporsi come tematica complessiva dell'intera epoca moderna. Come già per Solari, anche per Ungari tra il concetto di scienza giuridica e quello di storicismo esiste un rapporto e un legame stretto e significativo. Ove tuttavia si presenti come puro e semplice rovesciamento della dogmatica giuridica astratta, lo storicismo giuridico può giungere a configurarsi come relativismo o scetticismo: all'idea di un sistema chiuso, alle grandi sintesi dottrinali, all'immagine di una storia politica concepita come svolgimento di un piano provvidenziale, esso si limita a contrapporre una storia identificata con un'indifferente serialità di accadimenti. Il sapere storico – come ogni altra forma di sapere – reca al suo interno, per Ungari, un elemento di dogmaticità. Quest'ultimo può emergere in primo piano e trasformare il sapere storico in un semplice contrapposto dogmatico di quel pensiero dottrinale contro il quale esso si è levato a combattere. Ciò avviene principalmente quando si affermi che i fenomeni di cultura politica e giuridica debbano essere oggetto del solo sapere storico; quando si rifiuti, di conseguenza, ogni senso e validità a una considerazione dei piani parziali e astratti di interrelazione (come ad esempio quello della filosofia e della sociologia); quando si ritenga di poter esaurire il significato di una determinata corrente giuridica o di una determinata forma del sapere giuridico nella considerazione del

<sup>20</sup> Solari, *L'idea individuale* cit., rist. 1959, p. 57.

suo valore in rapporto al mondo di cultura da cui è sorta, quando si interpretino cioè le varie posizioni politiche e culturali solo come risposte a situazioni determinate. Ungari, invece, fa valere nella scienza giuridica e nell'esame dei tentativi codificatori la presenza, in esse, di valori e di significati che, pur innestandosi nella realtà storica, ne trascendono la immediatezza.

### 3. *Alcuni interrogativi*

Se dovessimo allora riassumere le direttrici lungo le quali si è andata articolando la ricerca di Paolo Ungari, potremmo individuarne almeno due fondamentali: la prima di storia del pensiero giuridico, che intende ampliare il periodo di attenzione storiografica nell'ambito della storia del diritto italiano, per mostrare il carattere innovativo della cultura giuridica contemporanea nella rifondazione degli assiomi teorici generali nelle singole discipline giuridiche; la seconda che ha per oggetto l'individuazione in uno specifico contesto – quello della codificazione civile – delle intersezioni tra fondamenti teorici e giuridici, convinzioni e condizionamenti sociali. Sono questi gli esiti di un lungo itinerario storiografico che dal crocianesimo, assimilato attraverso una inquieta propensione al tradizionalismo, allo storicismo e al liberalismo, si è andato emancipando in piena autonomia verso una forma di storicismo giuridico del quale non sono assenti, proprio a partire dagli anni Sessanta, lo studio della sociologia della conoscenza e il rinnovamento della storiografia giuridica italiana.

L'apertura al periodo dell'età contemporanea era allora proposta da Ungari come caratteristica di un nuovo modo di fare storia del diritto, che discendeva a sua volta da una nuova concezione della storia stessa. Una collocazione singolare, dunque, quella di Ungari, e che proprio per questo suo carattere poteva certamente suscitare perplessità tra i giuristi e gli storici del diritto contemporanei<sup>21</sup>. Ma erano perplessità che si potevano superare non appena si fosse riusciti a cogliere tutti gli elementi di critica e di innovazione che la sua prospettiva aveva saputo produrre. Ungari sottolineava la necessità di ripensare a fondo alcune questioni centrali della storiografia giuridica contemporanea.

La codificazione non sussiste in sé come un oggetto indipendente, non riceve la sua forma concreta dal compito, per essa essenziale, di ordinare in un determinato modo i rapporti di vita fra gli individui e la cooperazione sociale nell'ambito di una comunità. Essa si pone come strumento organizzativo di fronte alla realtà sociale e a ogni singolo destinatario. Ma da questa sua funzione di ordinamento consegue che le norme debbano essere necessariamente riferite alla realtà della vita che devono regolamentare, e non solo in via formale, grazie alla loro pretesa di validità e alla loro possibilità di veni-

<sup>21</sup> Esemplare la dura reprimenda di F. Spantigati nella recensione alla monografia su Rocco, pubblicata in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 15 (1965), pp. 166 sgg.

re in applicazione in maniera vincolante, bensì anche dal punto di vista del loro contenuto oggettivo. Da questa riflessione consegue che, in base al suo compito, la codificazione è necessariamente coinvolta nel movimento storico della società, è a sua volta uno strumento che crea storia e continuità. Anzi, è proprio della sua essenza il regolare e il determinare il comportamento futuro in base alle fattispecie codificate.

Si può già intravedere l'entità della posta tematica che, a partire da osservazioni circoscritte, si finiva con il mettere in moto. Ne risultava coinvolto – attraverso le testimonianze della letteratura filosofico-giuridica – il rapporto stesso dei giuristi con la codificazione; i confini tra cultura e diritto, nel processo di trasformazione del sistema di produzione del diritto.

Se mettessimo a confronto le ricerche sulla codificazione di Ungari con quelle di Guido Astuti<sup>22</sup>, che allora teneva autorevolmente il campo, ed era uno storico del diritto, interprete di Alberico Gentili e del pensiero romanistico<sup>23</sup>, si osserverebbe come il rigore che quest'ultimo esibiva nelle sue analisi e, soprattutto, nelle sue ricostruzioni sistematizzanti, non avrebbe catturato Ungari, il quale, infatti, si teneva lontano dal pensiero giuridico pandettistico. Proprio nello sviluppare il suo personale stile di ricerca, sempre di più Ungari si convinse che il pensiero giuridico non è tanto rintracciabile nei concetti che gli conferiscono forma, quanto piuttosto, nei contesti in cui si dispone e caratterizza la storia di un'età e di una cultura. Il pensiero giuridico fu sentito da Ungari non come astratto sistema di concetti, rigida costruzione dogmatica, ma come "vivente significato", formula riassuntiva e sintetica di un travaglio concettuale. Alla dogmatica si contrapponeva così nei fatti, una rivendicazione storicistica che contribuì a dare dignità alla prospettiva secondo cui il pensiero dei giuristi è fluido, irrequieto, ricco di movenze intuitive, e non schematizzabile, dunque, in rigidi modelli costruttivi e sistematici.

Se la lezione di Ascarelli costituiva il primo e fondamentale nucleo di una concezione della storia del diritto in ogni senso diversa da quella che si disse sistematico-pandettistica, anche nel suo concreto esercizio la presenza degli studi di Solari contribuì a formare un forte elemento problematico e, se non

<sup>22</sup> G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, I, Torino 1967; Astuti, *Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza* cit., pp. 1 sgg.; Astuti, *La codificazione del diritto civile* cit., pp. 847 sgg. Sulla figura e l'opera di Astuti, v. M. Caravale, *Ricordo di Guido Astuti*, in «Quaderni fiorentini», 10 (1981), pp. 531 sgg.; C. Ghisalberti, *Guido Astuti storico del diritto*, in «Quaderni catanesi di studi classici e medievali», 3 (1981), pp. 231 sgg.; G. Diurni, *Premessa a G. Astuti, Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, Napoli 1984, I, pp. vii sgg.; U. Santarelli, *Historia juris propriissime dicta* (a proposito di G. Astuti, *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*), in «Quaderni fiorentini», 15 (1986), pp. 637 sgg.; da ultimo i riferimenti di G. Cazzetta, *Codice civile e identità nazionale. Percorsi e appunti di storia delle codificazioni moderne*, Torino 2011, pp. 16 sgg.

<sup>23</sup> G. Astuti, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano. Parte generale*, I, Milano 1952; G. Astuti, *Studi intorno alla promessa di pagamento*, I, in «Annuario dell'Università di Camerino», 11 (1937), pp. 81-250, e II, Milano 1941.

altro, un energico invito a dissolvere l'assolutezza e la rigidità sistematica nel fluido processo della vita sociale e della sua dialettica interna. E questo allora spiega perché le stesse acquisizioni che Ungari derivò dalla lettura delle opere di Santi Romano o dallo studio di opere quali la *Costituzione in senso materiale* di Costantino Mortati, agissero piuttosto da limite che da incremento a ulteriori processi conoscitivi verso la produzione di stampo dogmatico-romanistico. Ad affrontarlo, il discorso si rivelerebbe assai difficile; e soffermandosi su queste opere, e in particolare su quella di Mortati, si arriverebbe probabilmente a mettere meglio a fuoco come, nel campo stesso di questi studiosi si fossero formate visuali singolarmente coincidenti con quelle che, in altro contesto di ricerca, tanto avevano agevolato il distacco dai formalismi giuridici e la revisione critica della connessa dogmatica giuridica.

In questa prospettiva, che per tanti versi stimolava la sua sensibilità per gli aspetti non uniformi e, conseguentemente, spiegava il distacco da lui quasi naturalmente operato nei confronti dei "concetti", la convinzione che nel campo degli studi di storia del diritto i risultati raggiunti derivassero dal pieno possesso di queste idee storicistiche<sup>24</sup>, infuse in Ungari un senso di incertezza che finì per riflettersi proprio sui risultati, rendendoli, in vario modo, non definitivi.

Gli scritti di Paolo Ungari, tutti, anche i più elaborati e compiuti, erano infatti segnati da consapevole provvisorietà, in ragione dell'instancabile ricerca dei particolari, dei quali ben sapeva come fosse difficile esaurire in una formula, fosse pure la più aperta e la meno dogmatica, la ricchezza. Da questa consapevolezza traeva origine il suo tenace rifiuto dell'ideologia che, invece di risolversi, assoggettasse a sé la ricerca. E questa consapevolezza costituisce, nel quadro della cultura giuridica italiana di quegli anni, un elemento di grande importanza.

<sup>24</sup> Si veda P. Ungari, recensione a *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, voll. 3 (a cura di B. Paradisi), Firenze 1977, in «Quaderni fiorentini», 5-6 (1976-77), pp. 941 sgg.